

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI CUCINA ITALIANA”

## TITOLO I

### Costituzione e sede

#### **Articolo 1 - Costituzione**

E' costituita un'Associazione denominata “Associazione degli Insegnanti di cucina italiana”, in breve “A.I.C.I.”.

L'Associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.

L'Associazione è apolitica e indipendente.

#### **Articolo 2 - Sede**

L'Associazione ha sede legale in Bergamo presso lo studio Sefiberg S.R.L., via Verdi n. 12, e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

La sede operativa, ossia quella dove l'Associazione svolge le sue attività (corsi, seminari, approfondimenti culturali ed altre iniziative) potrà variare di volta in volta in base agli accordi (contratti di comodato, di locazione anche transitoria o documenti equivalenti) che saranno sottoscritti con società, enti o imprese.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, su tutto il territorio nazionale e sul territorio estero, sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città.

## TITOLO II

### Scopo sociale e durata

#### **Articolo 3 - Scopi**

L'Associazione ha lo scopo di creare la migliore solidarietà tra tutti gli insegnanti di cucina italiana, operanti sul territorio nazionale ed all'estero, e di divulgare la cultura e la conoscenza della cucina italiana.

L'Associazione persegue inoltre, in via istituzionale, i seguenti scopi:

- promuovere incontri tra gli associati, persone fisiche ed enti collettivi al fine di incrementare, attraverso lo scambio di idee e di esperienze, il livello professionale;
- promuovere la ricerca dell'eccellenza delle prestazioni degli Insegnanti di cucina italiana e la diffusione tra il pubblico di un'immagine di serietà e di efficienza;
- promuovere l'apprendimento e l'approfondimento delle tecniche di lavorazione delle materie prime;
- programmare interventi coordinati presso enti ed istituzioni pubbliche;
- promuovere, anche verso terzi, la diffusione della cultura enogastronomica attraverso ricerca, studi e convegni;

- mantenere, attraverso i propri rappresentanti designati, contatti con le associazioni o enti italiani e stranieri che abbiano scopi affini o analoghi;
- realizzare programmi di formazione rivolti a soggetti diversamente abili;
- concedere il proprio patronato a manifestazioni organizzate dai propri associati, o da terze parti, sempreché tali manifestazioni si prestino ad elevare il prestigio diffondendo la notorietà della cucina italiana;
- concedere supporto a coloro che intendono costituire centri di insegnamento;
- diffondere tra i propri associati le idee, le ricette, gli elaborati messi a disposizione dell'Associazione.

L'Associazione prenderà inoltre, direttamente o in collaborazione con le altre associazioni o enti pubblici e privati, ogni iniziativa che riterrà utile e necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Potrà svolgere inoltre qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

#### **Articolo 4 - Durata**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'Articolo 21, ultimo comma, del codice civile.

## **TITOLO III**

### **Categoria degli associati**

#### **Articolo 5 - Categorie di associati**

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: sono quei soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
- Soci insegnanti onorari: sono quei soci che hanno dimostrato particolari meriti nel diffondere la conoscenza delle nostre tradizioni e della cultura gastronomica valorizzando in tal modo la professionalità delle Scuole di cucina italiana; vengono proclamati tali dal Consiglio Direttivo;
- Soci onorari: sono quei soci che, per altre benemerienze nel campo della gastronomia in altri settori della vita pubblica o per speciali meriti nei confronti dell'Associazione, vengono proclamati tali dal Consiglio Direttivo;
- Soci insegnanti ordinari: sono quei soci che operano nell'ambito del territorio nazionale o all'estero in possesso dei requisiti di serietà e preparazione professionale, valutati da un'apposita commissione d'esame designata dal Consiglio Direttivo;
- Soci aspiranti insegnanti: sono quei soci che intendono intraprendere il percorso formativo per qualificarsi come Soci insegnanti ordinari;
- Soci aderenti: sono quei soci che dimostrano interesse per le finalità dell'Associazione stessa e partecipano con regolarità agli eventi organizzati;
- Soci simpatizzanti: sono quei soci che hanno la facoltà di partecipare, per l'anno solare in corso ad eventi/attività al fine di conoscere le proposte e le finalità

dell'Associazione. L'iscrizione come socio simpatizzante non è rinnovabile e, per partecipare ad ulteriori eventi/attività negli anni successivi, i soci simpatizzanti dovranno associarsi come Soci aderenti.

#### **Articolo 6 - Ammissione degli associati**

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche sia di nazionalità italiana che straniera.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, con allegato il proprio *curriculum vitae*, dichiarando di condividere gli scopi dell'Associazione e di accettare lo statuto e i regolamenti dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione, entro 30 giorni dal loro ricevimento.

In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

#### **Articolo 7 - Quota associativa**

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

La quota associativa deve essere pagata entro il 28 febbraio di ogni anno.

Nel caso di nuovi soci aderenti o aspiranti, qualora l'iscrizione venga effettuata dopo l'1 settembre, la quota versata copre il periodo relativo anche all'anno successivo.

In caso di mancato pagamento nei termini l'associato perde il diritto di partecipare alle attività associative.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento della Associazione.

#### **Articolo 8 - Diritti e doveri degli associati**

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto:

- di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera del Consiglio Direttivo;
- di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione a seconda della categoria a cui appartiene il singolo associato;
- di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il dovere:

- di operare nell'interesse dell'Associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
- di impegnarsi attivamente nella vita associativa.

#### **Articolo 9 - Perdita della qualità di associato**

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per morte, per recesso, decadenza, esclusione. L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica da inviarsi al presidente con un

preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato.

L'associato decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal Consiglio Direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.

Il socio viene escluso se, con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato, si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'Associazione.

L'esclusione viene accertata e deliberata dal Consiglio con il voto favorevole, a scrutinio segreto, della maggioranza dei consiglieri.

Quando, per qualsiasi causa, si sciogla il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sulla restituzione delle quote e dei contributi versati.

La qualità di Associato non si trasmette mortis causa.

#### ***Articolo 10 - Reintegrazione soci decaduti o che hanno richiesto il recesso***

Nel caso che un socio decaduto, o che abbia richiesto il recesso, intenda riassociarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo la domanda di riammissione. Potrà essere reintegrato come Socio simpatizzante, aderente o aspirante insegnante indipendentemente dal ruolo che aveva al momento in cui è venuto meno il rapporto associativo precedente. Per acquisire il ruolo di Socio insegnante ordinario dovrà quindi seguire il percorso didattico stabilito dal regolamento e sostenere l'esame previsto per l'acquisizione del titolo.

#### ***Articolo 11 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione***

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- da qualsiasi contributo pubblico o privato;
- da contributi effettuati con una specifica destinazione;
- da doni, proventi di eventuali iniziative culturali;
- da ogni altro tipo di entrata.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.

## **TITOLO IV**

### **Organi dell'Associazione**

#### ***Articolo 12 - Organi dell'Associazione***

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Tesoriere.

#### ***Articolo 13 – Assemblea degli associati***

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro il 31 maggio per approvare il bilancio di esercizio.

Compete all'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del rendiconto annuale accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento culturale e finanziario dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- gli altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

#### **Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata, a mezzo di lettera inviata per posta o anche a mezzo di posta elettronica, a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie, e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

#### **Articolo 15 - Intervento in Assemblea**

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Gli associati, mediante delega scritta, possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati con diritto di voto. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

Non è ammessa la delega in bianco.

#### **Articolo 16 - Diritto di voto nelle assemblee**

Hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie le seguenti categorie di associati:

- Soci fondatori
- Soci insegnanti onorari
- Soci insegnanti ordinari
- Soci aspiranti insegnanti
- Soci aderenti

Hanno diritto di voto nelle assemblee straordinarie le seguenti categorie di associati:

- Soci fondatori
- Soci insegnanti onorari
- Soci insegnanti ordinari

### **Articolo 17 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al presidente dell'Assemblea:

- la verifica della regolarità delle deleghe;
- la legittimazione dei soci ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto;
- la direzione del dibattito assembleare.

Eventuali votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal Presidente dell'Assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

### **Articolo 18 - Maggioranze per l'Assemblea ordinaria**

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del rendiconto annuale e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

### **Articolo 19 - Maggioranze per l'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all'Associazione aventi diritto di voto nelle assemblee straordinarie. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti aventi diritto di voto nelle assemblee straordinarie e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti aventi diritto di voto nelle assemblee straordinarie.

### **Articolo di 20 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da 5 a 7, secondo quanto stabilirà l'Assemblea ordinaria al momento della nomina del Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i Soci insegnanti ordinari, i Soci insegnanti onorari e i Soci fondatori.

I Consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

### **Articolo 21 – Soggetti nominati dal Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e, possibilmente, un Segretario. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

#### **Articolo 22 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta mediante avviso spedito via posta o posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

#### **Articolo 23 - Riunioni in video e teleconferenza**

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della riunione e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza. Il verbale della riunione dovrà essere redatto facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i Consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

#### **Articolo 24 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente della riunione.

#### **Articolo 25 - Cooptazione dei consiglieri**

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere dando possibilmente priorità al primo candidato non eletto.

I membri del Consiglio Direttivo, nominati per cooptazione, restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'Assemblea ordinaria dei soci deve essere tempestivamente convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 26 - Poteri di gestione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci. Spetta al Consiglio Direttivo definire, redigere ed approvare il regolamento dell'Associazione.

#### **Articolo 27 - Rappresentanza**

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente.

Al Presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali, per singoli atti o categorie di atti, ad altri membri del Consiglio Direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'Associazione.

#### **Articolo 28 – Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 29 - Tesoriere**

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali predisponendo, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

#### **Articolo 30 - Segretario**

Il Segretario ha la mansione di assistere il Presidente. Al Segretario il Consiglio Direttivo può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell'Associazione.

## **TITOLO V Esercizi sociali - Bilancio**

#### **Articolo 31 - Esercizi sociali e bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il bilancio, reso disponibile ai soci almeno 3 giorni prima, sarà presentato all'Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Una volta approvato sarà reso disponibile ai Soci nei modi più idonei.

Il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

## **TITOLO VI Varie**

#### **Articolo 32 – Clausola compromissoria**

Gli associati si impegnano a rimettere in prima istanza al Consiglio direttivo, o altrimenti all'Assemblea, la risoluzione di divergenze e controversie di qualsiasi natura, nessuna esclusa, che dovessero insorgere tra gli associati e tra gli associati e gli organi associativi, per ragioni inerenti gli scopi ed il funzionamento dell'Associazione o per motivi ad essi

connessi. Il Consiglio o l'Assemblea decideranno nella prima seduta utile, sentito il socio o i soci o un loro rappresentante.

Le decisioni del Consiglio o dell'Assemblea sono vincolanti tra le parti e irrevocabili.

### **Articolo 33 - Utilizzo del logo e del marchio**

L'utilizzo del logo e del marchio deve avvenire in base a quanto stabilito dal regolamento.

### **Articolo 34 - Scioglimento**

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione, oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'Associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione, avente finalità affini, oppure ad ente di beneficenza avente finalità di interesse generale, designato dal Consiglio Direttivo.

Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

### **Articolo 35 - Liquidazione**

L'Assemblea straordinaria che deliberi lo scioglimento dell'Associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori, scelti anche tra persone estranee all'Associazione.

### **Articolo 36 - Regolamento**

Il regolamento disciplina la struttura ed il funzionamento interno dell'Associazione.

E' redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Alcune disposizioni possono essere sottoposte ad approvazione dell'Assemblea dei soci. Le modifiche sono valide a tutti gli effetti, salvo ratifica dell'Assemblea dei soci stessa.

### **Articolo 37 - Rinvio**

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.

### **Articolo 38 - Sostituzione statuto**

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso. Il presente statuto è stato approvato nell'Assemblea straordinaria del .....